

FASCICOLO INFORMATIVO**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
CONVENZIONE UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Il presente Fascicolo Informativo contiene:

- Nota Informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione
- Questionario proposta, ove previsto

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione e questionario proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o del questionario proposta, ove previsto.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.

Rappresentanza Generale dei Lloyd's per l'Italia

Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano

Tel. 02 6378881 - Fax. 02 63788850

NOTA INFORMATIVA

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione (nel seguito, anche il "Contratto") prima della sottoscrizione della Polizza

* * * * *

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a. Lloyd's è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata. Parimenti,

ALLEGATO 1
- NOTA INFORMATIVA -

(composto di 13 pagine)

mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

- b. Lloyd's ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd's..
- c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.
- d. Il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd's sono, rispettivamente: +39026378881, servizioclienti@lloyds.com e www.lloyds.com.
- e. I membri di Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell'elenco dell'Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

Come riportato a pag. 61 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2010* il capitale del mercato di Lloyd's ammonta ad EUR 21.134 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd's di EUR 16.070 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 3.383 milioni e da riserve centrali di EUR 1.681 milioni.

Il mercato di Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's al 31.12.2010 era il 2.476%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.539 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 143 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 76 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2010*.

ALLEGATO 1
– NOTA INFORMATIVA –

(composto di 13 pagine)

*Link al Rapporto annuale di Lloyd's del 2010:
<http://www.lloyds.com/Lloyds/Investor-Relations/Financial-performance/Annual-Reports/2010-Annual-Report>

** Tasso di cambio al 31.12.2010: EUR 1 = GBP 0,86075

(fonte: www.bancaditalia.it)

L'aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's è consultabile al seguente link:
<http://www.lloyds.com/Lloyds/Offices/Europe/L-Italia-in-Italiano/Fascicolo-informativo> (Art. 37, Regolamento ISVAP n. 35/2010).

* * *

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il Contratto non prevede il tacito rinnovo.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L'Assicurazione copre:

- a) L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali cagionate con colpa grave a Terzi, allo Stato, all'Ente o Azienda Pubblica di appartenenza e/o alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti e/o fatti e/o omissioni di cui debba rispondere a norma di legge e connessi all'esercizio delle sue funzioni e/o della carica ricoperta, compresi i fatti dolosi e/o colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di Legge.
- b) Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e/o per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato, nonché della Corte di Giustizia per le Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni e/o della carica ricoperta, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione compresa la Responsabilità Amministrativa e Amministrativo – Contabile;

La garanzia è estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione (compreso l'Ente di Appartenenza) che abbia autonomamente risarcito il terzo delle Perdite Patrimoniali involontariamente provocate dall'Assicurato stesso, in proprio od in concorso con altri.

- c) Relativamente al Dipendente Legale, come sopra definito, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività forense per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione di appartenenza.
- d) Relativamente al personale tecnico, l'assicurazione è estesa:
Alla responsabilità derivante all'Assicurato che svolge attività tecniche presso Enti e/o Aziende Pubbliche, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, nell'esercizio di attività/funzioni di progettisti, direttore dei lavori, collaudatore, validatore, responsabile di procedimento, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori, responsabile

ALLEGATO 1
- NOTA INFORMATIVA -

(composto di 13 pagine)

unico del procedimento (RUP) e di ogni altra figura professionale prevista ai sensi della Legge n.109/1994 (Merloni), successive modificazioni e/o integrazioni e/o leggi sostitutive.

La copertura assicurativa, di cui al punto d) della presente clausola è operante a condizione che l'Assicurato abbia tutti i requisiti previsti per legge ed è estesa anche ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose e/o animali.

L'Assicurazione comprende anche le seguenti estensioni di copertura (sempre operanti):

- Art. 19 – Perdite per distruzione, smarrimento o deterioramento di atti*
- Art. 20 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi*
- Art. 21 – Perdite patrimoniali per l'attività commessa all'assunzione e gestione del Personale*
- Art. 22 – Attività di levata protesti ed assegni bancari*
- Art. 23 – Soggetti facenti le veci degli Assicurati*
- Art. 24 – Attività di rappresentanza presso altri Enti o organi collegiali*
- Art. 25 – Vincolo di solidarietà*
- Art. 28 – Attività di cui ai D.Lgs. n. 81/2008*
- Art. 29 – Attività svolte precedentemente*
- Art. 30 – Acquisizione in economia*
- Art. 31 – Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. Lgs 196/2003*
- Art. 32 – Danni da inquinamento*
- Art. 33 – Danni alle opere*

Avvertenza!

Si precisa inoltre che il Contratto è in forma "claims made". La copertura assicurativa si intende operante per i sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori durante il periodo di validità dell'Assicurazione, a condizione che:

(i) siano conseguenti a comportamenti posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza;

(ii) non siano state presentate richieste di risarcimento scritte all'Assicurato prima della data di stipulazione dell'Assicurazione stessa.

L'assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento denunciate all'Assicurato nei 3 (tre) anni successivi alla cessazione della validità dell'assicurazione (postuma), sempreché tali richieste di risarcimento siano afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa (compreso il periodo di retroattività) e che l'Assicurato abbia rinnovato la presente assicurazione per un periodo non inferiore a 3 (tre) annualità consecutive.

Nei casi in cui l'Assicurato cessi, nel corso della durata del contratto, dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o

ALLEGATO 1
- NOTA INFORMATIVA -

(composto di 13 pagine)

qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione sarà operante per le richieste di risarcimento afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione (compreso il periodo di retroattività) e denunciate all'Assicurato entro i 5 (cinque) anni successivi alla data di cessazione del servizio.

Si veda in proposito l'Art. 26 delle Condizioni di Assicurazione – Validità temporale dell'Assicurazione – Inizio e termine della garanzia – (forma Claims Made).

Avvertenza!

Il Contratto prevede limitazioni, sospensioni ed esclusioni alla copertura assicurativa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

- Per le esclusioni si rinvia a quanto previsto dai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
 - Art. 15 - Gestione delle Vertenze di Sinistro - Spese legali,
 - Art. 18 – Oggetto dell'Assicurazione
 - Art. 25 - Vincolo di solidarietà
 - Art. 34 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
 - Art. 30 – Acquisizioni in economia
 - Art. 31 – Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003,

- Per le limitazioni si rinvia alle clausole evidenziate in grigio e, in particolare, :
 - alla definizione di "Data di retroattività"
 - all'Art. 4 ("Estensione territoriale")
 - all'Art. 2 ("Altre Assicurazioni")
 - all'Art. 26 ("Inizio e termine della garanzia – (forma Claims Made)")
 - all'Art. 27 ("Massimale/Limiti di indennizzo")
 - all'Art. 35 ("Clausola di Responsabilità Disgiunta")

delle Condizioni di Assicurazione.

- Per le sospensioni si rinvia a quanto previsto all'Art. 12 ("Pagamento del Premio") delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza!

Le garanzie di cui al Contratto si intendono prestate sino alla concorrenza del Massimale e del Sottolimito di Indennizzo (ove previsto) indicati nel Contratto e/o nella Scheda di Polizza e/o nel Questionario Proposta.

Le prestazioni assicurative sono soggette ad applicazione di Franchigie/Scoperti.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 27 ("Massimale/ Limiti di Indennizzo"), all'Art. 26 ("Inizio e termine della garanzia – (forma Claims Made)"), all'Art. 15 ("Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali"), all'Art. 30 ("Acquisizioni in economia")

Per facilitarne la comprensione, si illustra nel seguito il meccanismo di applicazione delle Franchigie e degli Scoperti, del Massimale e dei Sottolimiti di Indennizzo, con alcune esemplificazioni numeriche; si segnala che le Franchigie, il Massimale ed i Sottolimiti di Indennizzo indicati oltre non necessariamente coincidono con quelli di cui alla Polizza:

Esempio 1: Prestazione soggetta all'applicazione della Franchigia in caso di Danno inferiore al Massimale:

Massimale:	€ 500.000,00
Danno:	€ 150.000,00
Franchigia:	€ 5.000,00
Indennizzo:	€ 145.000,00

Esempio 2: Prestazione soggetta all'applicazione della Franchigia in caso di Danno superiore al Massimale:

Massimale:	€ 500.000,00
Danno:	€ 600.000,00
Franchigia:	€ 5.000,00
Indennizzo:	€ 495.000,00

Esempio 3: Prestazione soggetta all'applicazione del Sottolimito di Indennizzo in caso di Danno inferiore al relativo ammontare:

Sottolimito di Indennizzo:	€ 175.000,00
----------------------------	--------------

ALLEGATO 1
– NOTA INFORMATIVA –

(composto di 13 pagine)

Danno:	€ 150.000,00
Franchigia:	nessuna
Indennizzo:	€ 150.000,00

Esempio 4: Prestazione soggetta all'applicazione del Sottolimito di Indennizzo in caso di Danno superiore al relativo ammontare:

Sottolimito di Indennizzo:	€ 175.000,00
Danno:	€ 250.000,00
Franchigia:	nessuna
Indennizzo:	€ 175.000,00

Esempio 5: Prestazione soggetta all'applicazione di Scoperto in caso di Danno inferiore al Massimale

Massimale	€ 500.000,00
Danno:	€ 150.000,00
Scoperto:	10% del Danno
Indennizzo:	€ 135.000,00

Esempio 6: Prestazione soggetta all'applicazione di Scoperto in caso di Danno superiore al Massimale:

Massimale	€ 500.000,00
Danno:	€ 600.000,00
Scoperto:	10% del Danno
Indennizzo:	€ 440.000,00

Avvertenza!

Nel caso in cui il Danno superi il Massimale assicurato le eventuali spese legali verranno ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse fermo restando il limite del quarto del massimale (si veda in proposito l'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali).

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenza!

Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze del rischio rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione del Contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di Indennizzo.

Avvertenza!

Gli effetti delle reticenze e dichiarazioni inesatte di cui sopra sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che prevedono cause di annullamento del Contratto.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto dai seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio,
- Art. 2 – Altre assicurazioni,
- Art. 26 – Inizio e termine della garanzia – (forma Claims Made).

Avvertenza!

Ai sensi dell'art. 1895 del Codice Civile il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della sua conclusione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente/Assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

Avvertenza!

Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché il recesso degli Assicuratori della Polizza.

Per gli aspetti di dettaglio e per gli effetti dell'aggravamento e/o diminuzione del rischio si rinvia a quanto previsto dall'Articolo 3 ("Variazione del Rischio") delle Condizioni di Assicurazione, oltre che agli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Esempio di aggravamento del rischio:

l'Assicurato varia le proprie mansioni acquisendo una carica che comporta maggiori responsabilità operative (da responsabile tecnico a dirigente tecnico).

Esempio di diminuzione del rischio:

l'Assicurato varia le proprie mansioni acquisendo una carica che comporta minori responsabilità operative (da dirigente tecnico a responsabile tecnico)

6. Premi

Il Premio è dovuto con periodicità annuale.

Gli unici mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari a favore degli Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.

Eventuali frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra Contraente/Assicurato e Assicuratori.

Avvertenza!

Non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di premio da parte degli Assicuratori e/o degli intermediari eventualmente incaricati.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Scheda di Polizza, alla definizione di "Premio", all'Art. 12 ("Pagamento del Premio") delle Condizioni di Assicurazione, nonché alle seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive (se richiamate nella Scheda di Polizza).

7. Rivalse

Avvertenza!

In caso di pagamento di somme da parte degli Assicuratori ai sensi del Contratto, essi saranno surrogati, fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme pagate e delle spese sostenute, nei diritti del Contraente/Assicurato nei confronti dei terzi responsabili.

Quanto ai presupposti e agli effetti dell'esercizio da parte degli Assicuratori dei

diritti di surrogazione si rinvia a quanto previsto all'art. 1916 del Codice Civile.

8. Diritto di recesso

Avvertenza!

Ad ogni ricorrenza annuale le parti possono recedere dal Contratto.

Analogamente, in caso di Sinistro è riconosciuta la facoltà, sia al Contraente che alla Società, di recedere dall'Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 14 ("Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro") e all'art. 10 ("Modalità di adesione - Decorrenza dell'Assicurazione") delle Condizioni di Assicurazione, nonché agli artt. 1893 e 1898 del Codice Civile.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto

(i) Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione per responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

(ii) Decadenza

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, richiamato dall'Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione ("Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro"), l'Assicurato che dolosamente non adempia all'obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all'Indennizzo.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto è applicabile la legge italiana.

11. Regime fiscale applicabile al contratto

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente ed ammontano al 22,25% del premio imponibile.

* * *

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza!

ALLEGATO 1
- NOTA INFORMATIVA -

(composto di 13 pagine)

In caso di Sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, al broker indicato nella Scheda di Polizza entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc.);
- (c) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 13 ("Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro"), all'Art. 26 ("Inizio e termine della garanzia – (forma "Claims Made") e all'Art. 17 ("Clausola Broker") delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Ufficio Italiano di Lloyd's

All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"

Corso Garibaldi, 86

20121 Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail servizioclienti@lloyds.com

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad EUR 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000;; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

14. Arbitrato

Il Contratto non prevede l'arbitrato in caso di controversia tra le parti.

Avvertenza!

ALLEGATO 1
- NOTA INFORMATIVA -

(composto di 13 pagine)

Il Contraente/Assicurato potrà in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Al riguardo, si rinvia all'art. 36 delle Condizioni .

● * * * *

Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.


Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Enrico Bertagna.

Ultimo aggiornamento: Giugno 2011

GLOSSARIO
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

*

Nel seguito sono elencate le principali definizioni utilizzate nel Contratto di Assicurazione ai fini di una migliore comprensione del testo.

Le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale.

Polizza	il contratto di assicurazione.
Documento di Copertura	il documento che prova l'assicurazione del singolo Assicurato che riporta i dati dell'Assicurato e la sua attività, il Periodo dell'Assicurazione, il Limite di Indennizzo e il Premio.
Contraente	UIL, Pubblica Amministrazione, di seguito denominata UILPA, in nome e per conto delle persone Assicurate.
Assicurato	il Dirigente o il Funzionario o il Dipendente, che presta la propria attività presso la Pubblica Amministrazione Centrale dello Stato aderente alla presente polizza convenzione e il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicuratori	alcuni Sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON
Rischio	probabilità che si verifichi il sinistro
Pubblica Amministrazione Centrale dello Stato	Enti Pubblici, Aziende Autonome, Agenzie Fiscali, Authority, Comparto Sicurezza, Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipendente Legale	qualsiasi persona abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art.3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente amministrativo dell'Ente Contraente.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione e la conseguente richiesta di risarcimento
Indennizzo o Risarcimento	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro
Premio	la somma dovuta agli Assicuratori
Massimale	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali
Danni	il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose

Danni Corporali	si intende il pregiudizio conseguente a lesioni personali, morte, infermità di persone
Danni Materiali	si intende il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali)
Perdite Patrimoniali	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamento a cose
Responsabilità Civile	la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa
Responsabilità Amministrativa-Contabile	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte dell'Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Ente Pubblico o Azienda Pubblica	ogni personalità giuridica la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti
Ente di Appartenenza	l'Ente con il quale l'Assicurato ha un rapporto di servizio o un mandato
Broker	l'intermediario di assicurazioni a cui è affidato l'esecuzione e la gestione della polizza/Documento di copertura

Ultimo aggiornamento: Giugno 2011

POLIZZA CONVENZIONE

Preso atto che la presente polizza è stipulata dall'UILPA nell'interesse dei propri iscritti e che le condizioni economiche e normative della presente polizza sono riservate solo ed esclusivamente a questi ultimi; poiché il premio per la copertura assicurativa è a totale carico di ogni singolo Assicurato aderente, tutti i diritti spettanti al Contraente e gli oneri ad esso derivanti dalle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono trasferiti ad ogni singolo Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
--

Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

<i>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Tuttavia l'omissione, l'incompletezza delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave dell'Assicurato (art. 1892 C.C.).</i>
--

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. (art. 1910 C.C.).

Art.3 – Variazioni del rischio

Le Parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamenti del rischio assicurato, conseguenti a disposizioni di Leggi e/o di regolamenti, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 – 1898 C.C., e pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia.

Resta convenuto inoltre che le variazioni conseguenti a modifiche dell'attività svolta dall'Assicurato, devono essere comunicate agli Assicuratori al fine dell'adeguamento del premio relativo alle nuove mansioni.

Art. 4 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei Paesi membri della Comunità Europea.

Art. 5- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ALLEGATO 3
– CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE –

(composto di 15 pagine)

Art. 6 – Foro competente

Foro competente, per eventuali controversie inerenti la presente polizza, è esclusivamente quello del luogo di residenza dell'Assicurato.

Art. 7 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.

Art. 8 – Contraente della polizza

L'Assicurazione prestata con la presente polizza è stipulata dal Contraente UILPA esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse delle persone assicurate (a norma dell'art. 1891 C.C.) come definite al successivo articolo 9 ed identificate nei singoli "Documenti di copertura".

Art. 9 – Persone Assicurate

E' persona Assicurata ogni Dirigente o Funzionario o Dipendente di Enti Pubblici o Aziende Pubbliche, il quale:

- a) Abbia aderito all'assicurazione prestata con la presente polizza;
- b) Abbia corrisposto il relativo premio, a suo totale carico, secondo le modalità stabilite al successivo art. 10.

Art. 10 – Modalità di adesione – Decorrenza dell'Assicurazione

Per aderire alla presente copertura assicurativa, l'Assicurato dovrà compilare e sottoscrivere l'apposito questionario ed inviarlo al Broker a mezzo e-mail allegando copia di bonifico a titolo di prova di effettuato pagamento del premio convenuto.

La presente convenzione avrà durata ai anni 5 (cinque) a decorrere dalle ore 24.00 del 30/06/2011 fino alle ore 24.00 del 30/06/2016, sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto tramite lettera raccomandata entro 60 giorni da ogni scadenza annuale.

La copertura assicurativa riferita al singolo Assicurato avrà decorrenza dalle ore 24 del 30/06/2011 qualora il questionario ed il pagamento del premio annuo pervengano entro tale data oppure dalle ore 00,00 del primo giorno del mese successivo a quello della richiesta e del pagamento del premio che dovrà essere calcolato in base al pro rata temporis. (vedi tabella allegata alla proposta)

L'inserimento in polizza avverrà con l'emissione del "Documento di Copertura".

E' facoltà del singolo Assicurato recedere dalla adesione dalla presente convenzione tramite lettera raccomandata entro 60 giorni da ogni scadenza annuale.

Art. 11 – Costituzione del premio

Il premio annuo lordo, a carico di ogni singolo Assicurato, viene stabilito in base alle specifiche mansioni ed al massimale scelto secondo le indicazioni presenti nel questionario di adesione che è parte integrante del Documento di copertura.

Nei casi in cui l'adesione avvenga nel corso del periodo assicurativo, il rateo di premio da corrispondere sarà pari al premio annuale ripartito in dodicesimi e moltiplicato per il numero dei mesi mancanti alla successiva scadenza annuale, la copertura decorre secondo le modalità indicate nel precedente art. 10.

Art. 12 – Pagamento del premio

L'Assicurato pagherà agli Assicuratori:

- a) Alla richiesta di copertura, il premio riferito al primo periodo;
- b) Entro 30 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale, il premio riferito alle rispettive annualità successive.

Trascorsi i termini di cui sopra, salvo accordi fra le Parti, l'assicurazione resta sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi venga effettuato per il termine del Broker incaricato (come da successivo art. 17) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato.

Art. 13 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzi fax, agli Assicuratori oppure al broker incaricato della gestione della polizza, entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell'evento dannoso.

La denuncia di sinistro dovrà contenere una descrizione circostanziata dell'evento, la documentazione disponibile ed ogni altra indicazione utile.

Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni e/o compromessi e/o sostenere spese a riguardo.

Art. 14 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e il Contraente/Assicurato possono recedere dal singolo certificato tramite lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dal 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo e gli Assicuratori rimborseranno all'Assicurato il rateo di premio pagato e non goduto, escluse le imposte di legge.

Art. 15 – Gestione delle vertenze di sinistro – Spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, designano i legali e/o tecnici eventualmente indicati dall'Assicurato ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione.

Art. 16 – Cessazione dell'assicurazione (Documento di Copertura)

Con riferimento ad ogni singolo Assicurato, oltre agli altri casi previsti dalla Legge, salva la garanzia postuma di cui al successivo art. 26, l'assicurazione cessa:

- **In caso di decesso dell'Assicurato;**
- **In caso di cessazione da parte dell'Assicurato, per pensionamento, dimissioni o altri motivi, dalle funzioni svolte**

Art. 17 – Clausola Broker

Con la sottoscrizione della presente Polizza e con la adesione da parte degli Assicurati, il Contraente e gli Assicurati, conferiscono mandato alla società di brokeraggio De Besi-Di Giacomo S.p.A., con sede in Lungotevere

ALLEGATO 3
– CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE –

(composto di 15 pagine)

Flaminio 14, 00196 Roma (tel. 063608391, fax 063612787) e-mail info@dbdq.it, di rappresentarli ai fini della presente polizza.

E' convenuto pertanto che:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dagli Assicuratori, si considererà come effettuata al Contraente / Assicurato;
- b) Ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori, si considererà come effettuata dal Contraente / Assicurato stesso;
- c) Ogni comunicazione fatta dal Contraente / Assicurato al Broker si considererà come fatta agli Assicuratori stessi;
- d) Ogni comunicazione effettuata dal Broker al Contraente/ assicurato si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005, gli Assicuratori autorizzano il Broker ad incassare i premi, il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi Collaboratori, ha effetto liberatorio per l'Assicurato nei confronti degli Assicuratori e conseguentemente impegna gli Assicuratori (e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto, sempreché siano state rispettate le modalità di adesione indicate nel presente contratto e nel relativo questionario di adesione.

**NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE
DIRIGENTI – FUNZIONARI – DIPENDENTI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO**

Art. 18 – Oggetto dell'Assicurazione

- a) L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali cagionate con colpa grave a Terzi, allo Stato, all'Ente o Azienda Pubblica di appartenenza e/o alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti e/o fatti e/o omissioni di cui debba rispondere a norma di legge e connessi all'esercizio delle sue funzioni e/o della carica ricoperta, compresi i fatti dolosi e/o colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di Legge.
- b) Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e/o per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato, nonché della Corte di Giustizia per le Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni e/o della carica ricoperta, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione compresa la Responsabilità Amministrativa e Amministrativo – Contabile;

La garanzia è estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione (compreso l'Ente di Appartenenza) che abbia autonomamente risarcito il terzo delle Perdite Patrimoniali involontariamente provocate dall'Assicurato stesso, in proprio od in concorso con altri.

- c) Relativamente al Dipendente Legale, come sopra definito, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività forense per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione di appartenenza.
- d) Relativamente al personale tecnico, l'assicurazione è estesa:
 - Alla responsabilità derivante all'Assicurato che svolge attività tecniche presso Enti e/o Aziende Pubbliche, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, nell'esercizio di attività/funzioni di progettisti, direttore dei lavori, collaudatore, validatore, responsabile di procedimento, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori, responsabile unico del procedimento (RUP) e di ogni altra figura professionale prevista ai sensi della Legge n.109/1994 (Merloni), successive modificazioni e/o integrazioni e/o leggi sostitutive.

La copertura assicurativa, di cui al punto d) della presente clausola è operante a condizione che l'Assicurato abbia tutti i requisiti previsti per legge ed è estesa anche ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose e/o animali.

Art. 19 – Perdite per distruzione, smarrimento o deterioramento di atti

La garanzia comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 20 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti a Terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 21 – Perdite patrimoniali per l'attività commessa all'assunzione e gestione del Personale

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 22 – Attività di levata protesti ed assegni bancari

L'assicurazione è estesa alla responsabilità che possa derivare all'Assicurato per perdite patrimoniali causate a terzi nel legittimo esercizio dell'attività di levata dei protesti, cambiali e assegni bancari, comprese le perdite patrimoniali conseguenti ad errata notifica e/o errata individuazione della persona cui elevare il protesto e/o errato inserimento nel bollettino dei protesti medesimi. Sono, altresì, comprese in garanzia le perdite patrimoniali conseguenti a sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai legittimi possessori delle cambiali e degli assegni bancari protestati per errori imputabili all'Assicurato stesso.

Art. 23 – Soggetti facenti le veci degli Assicurati

L'assicurazione si intende inoltre operativa, in relazione alle attività espletate dai singoli Assicurati, in caso di assenza o impedimento degli Assicurati stessi, nei confronti dei relativi sostituti.

Art. 24 – Attività di rappresentanza presso altri Enti o organi collegiali

L'assicurazione vale per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolto dall'Assicurato, in rappresentanza dell'Ente o Azienda di Appartenenza, presso altri Enti, Aziende o Organi Collegiali.

Art. 25 – Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale sia per le perdite patrimoniali derivanti dalla personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, sia per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, e in tale ultimo caso gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 26 – Inizio e termine della garanzia – (forma Claims Made)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia dell'assicurazione, pertanto anche per comportamenti colposi posti in essere prima della decorrenza dell'assicurazione senza limite temporali (retroattività, illimitata) a condizione che tali richieste non siano state ancora presentate all'Assicurato e/o all'Ente o Azienda Pubblica di Appartenenza.

ALLEGATO 3
– CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE –

(composto di 15 pagine)

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892 – 1893 C.C., ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della sottoscrizione della proposta.

L'assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento denunciate all'Assicurato nei 3 (tre) anni successivi alla cessazione della validità dell'assicurazione (postuma), sempreché tali richieste di risarcimento siano afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa (compreso il periodo di retroattività) e che l'Assicurato abbia rinnovato la presente assicurazione per un periodo non inferiore a 3 (tre) annualità consecutive.

Nei casi in cui l'Assicurato cessi, nel corso della durata del contratto, dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione sarà operante per le richieste di risarcimento afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione (compreso il periodo di retroattività) e denunciate all'Assicurato entro i 5 (cinque) anni successivi alla data di cessazione del servizio.

Si conviene tra le Parti che la garanzia postuma cessa automaticamente qualora l'Assicurato, durante il periodo successivo alla cessazione della validità dell'Assicurazione, stipuli una copertura analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Il massimale indicato nel Documento di copertura e i limiti previsti nella presente polizza rappresentano l'obbligazione massima degli Assicuratori per tutti i sinistri denunciati nel periodo successivo alla cessazione della validità dell'Assicurazione.

Si conviene, inoltre, che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle azioni da chiunque promosse in sede di rivalsa o da richieste di danni da parte di terzi, per sinistri verificatisi durante il periodo di decorrenza del contratto di assicurazione, nei limiti temporali previsti in polizza.

Art. 27 – Massimale/Limiti di indennizzo

Il Massimale specificato nel Documento di Copertura è riferito a ciascun Assicurato ed ad ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero dei Sinistri avvenuti durante il periodo di validità dell'Assicurazione e denunciati dall'assicurato stesso.

Resta convenuto che, per ciascun periodo assicurativo, gli Assicuratori non saranno responsabili oltre il Limite aggregato annuo indicato nel Documento di Copertura indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo e dal numero di persone coinvolte.

Qualora due o più dipendenti dello stesso Ente siano coinvolti nel medesimo sinistro, la massima somma indennizzabile dagli Assicuratori non può eccedere l'importo di € 5.000.000,00 somma che sarà ripartita tra i diversi assicurati in base alla quota di responsabilità, indipendentemente dal Massimale previsto per ciascun Assicurato.

Art. 28 – Attività di cui ai D.Lgs. n. 81/2008

La copertura assicurativa si intende estesa anche alle responsabilità derivanti agli Assicurati per effetto della posizione, degli incarichi e/o mansioni attribuiti, di cui ai D. Lgs. N. 81/2008 (ex n. 626/1994 ed ex n. 494/1996) e successive modificazioni e integrazioni, in tal caso sono compresi anche i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

Art. 29 – Attività svolte precedentemente

La copertura assicurativa si intende estesa anche alle responsabilità derivanti agli Assicurati dalle eventuali funzioni e/o cariche precedentemente svolte e/o ricoperte dall'Assicurato, anche presso altre Amministrazioni, sempre che le eventuali richieste di risarcimento siano state notificate all'Assicurato nel periodo di efficacia dell'assicurazione e che siano effetto di comportamenti colposi posti in essere nel periodo per cui opera la garanzia retroattiva.

Art. 30 – Acquisizione in economia

Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 D. Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

- a) Amministrazione diretta
- b) Procedura di cottimo fiduciario

L'Assicurazione si intende estesa, entro il massimale e con il limite di € 211.000,00 per sinistro e per ciascun Assicurato, alle responsabilità derivanti all'Assicurato stesso in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorchè conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Impresa cottimista.

Art. 31 – Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. Lgs 196/2003

L'Assicurazione comprende anche le perdite patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dei terzi stessi. Sono coperti i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D. Lgs. 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 C.C., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 C.C..

L'Assicurazione non vale:

- a) Per il trattamento dei dati aventi finalità commerciali;
- b) Per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali

**NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DI DIRIGENTI E DIPENDENTI
TECNICI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE E AZIENDE PUBBLICHE
(Operanti solo per il personale tecnico autorizzato)**

Art. 32 – Danni da inquinamento

L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocato da sostanze fuoriuscite, a seguito di rotture di impianti e/o condutture progettati, diretti o collaudati dall'Assicurato a condizione che tali rotture siano conseguenti ad errori di progettazione o direzione lavori o collaudo, effettuati dall'Assicurato.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ciascun sinistro, con il minimo di € 2.500,00 e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari al 50% del massimale previsto nel Documento di Copertura di ogni singolo Assicurato.

Art. 33 – Danni alle opere

L'Assicurazione è estesa alle perdite patrimoniali e ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- Rovina totale o parziale delle opere stesse;
- Gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera

L'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso agli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Art. 34 – Rischi esclusi dall'assicurazione

Non sono considerate terzi:

- a) Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui l'Assicurato sia Socio o Amministratore.

L'assicurazione non vale per i danni e per le perdite patrimoniali conseguenti a:

- b) Attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti o Società, salvo quanto previsto al precedente art. 25;
- c) Omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- d) Comportamento doloso dell'Assicurato;
- e) Inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto al precedente art. 29;
- f) Fatti e/o circostanze già note all'Assicurato al momento dell'adesione alla presente polizza;
- g) Calunnia, ingiuria, diffamazione;
- h) Danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti o da piego di aeromobili;
- i) Detenzione o impiego di sostanze radioattive e sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- l) Guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- m) Sanzioni pecuniarie, multe e penalità inflitte direttamente contro l'Assicurato, salvo che le stesse siano inflitte, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato stesso, contro Terzi compreso l'Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere che agiscono in via di rivalsa nei confronti dell'Assicurato.
- n) Per i danni causati dall'Assicurato in conseguenza di attività svolte in proprio dallo stesso;
- o) Qualora l'Assicurato non sia regolarmente abilitato all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- p) Per i lavori eseguito da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- q) Per i danni verificatisi in occasione di maremoti, o movimenti tellurici in genere;
- r) Per responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti d'ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge,

ALLEGATO 3
– CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE –

(composto di 15 pagine)

da statuto, da regolamenti o disposizioni dell'Ente di Appartenenza;
per i danni a cose e persone a meno che derivanti da errori professionali dell'Assicurato (solo per i tecnici);

s) Per le richieste di risarcimento derivanti da Danni Corporali o Danni Materiali determinate da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato;

t) *Esclusione rischi Guerra e Terrorismo;*

è espressamente esclusa dalla presente assicurazione la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa od evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:

1) Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ospitalità od atti di guerra dichiarata o meno, guerra civile, rivolta insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;

2) Qualunque atto di terrorismo

Si precisa che ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili, compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude quindi qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei suddetti punti 1) e 2).

Se gli Assicuratori dovessero ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non sia coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti è a carico dell'Assicurato. Qualora una qualsiasi parte della presente clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente della clausola rimarrà in vigore come specificato.

Qualora l'Assicurato/ Contraente eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:

a) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.

Art. 35 – Clausola di Responsabilità Disgiunta

ATTENZIONE contiene informazioni importanti **SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE.**

La responsabilità di un Assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri Assicuratori che partecipano al presente contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un Assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un Assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un Assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro Assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria dei Lloyd's indicata nella Nota Informativa.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

Art. 36. - Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari

E' convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana.

Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell'Assicurato agli Assicuratori ai sensi della presente Polizza, questi ultimi eleggono domicilio presso:

ALLEGATO 3
– CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE –

(composto di 15 pagine)

Ufficio Italiano di Lloyd's
All'attenzione del Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Corso Garibaldi, 68
20121 Milano
Fax n. 02 63788850
E-mail servizioclienti@lloyds.com

L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli Assicuratori di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

- Art. 1: DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- Art. 2: ALTRE ASSICURAZIONI
- Art. 3: VARIAZIONE DEL RISCHIO
- Art. 6: FORO COMPETENTE
- Art. 7: RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- Art. 9: PERSONE ASSICURATE
- Art. 10: MODALITA' DI ADESIONE – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 11: COSTITUZIONE DEL PREMIO
- Art. 14: FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
- Art. 16: CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 17: CLAUSOLA BROKER
- Art. 18: OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 26: INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA – Forma Claims made
- Art. 27: LIMITI DI INDENNIZZO
- Art. 34: RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Le Parti dichiarano altresì di aver preso conoscenza che il contratto di Assicurazione con clausola "a richiesta fatta" (ed. claims made) non rientra nella fattispecie tipica prevista dall'art. 1917 cod. civ., ma costituisce un contratto atipico, generalmente lecito ex art. 1332 cod. civ.

Il Contraente sottoscrive la presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1890 del codice Civile (Assicurazione in nome altrui). La persona che aderisce acquisisce volontariamente la qualifica di assicurato e assume l'obbligazione del pagamento del premio.

Le Condizioni Generali di Assicurazione, le Norme che regolano la copertura, le esclusioni e le limitazioni di cui alla Convenzione sono tutte opponibili all'Assicurato.

Il Contraente

Il Corrispondente dei Lloyd's

ALLEGATO 3
– CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE –

(composto di 15 pagine)

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente:

- **Nota informativa, comprensiva di Glossario;**
- **Condizioni di Assicurazione;**
- **Questionario Proposta.**

Il Contraente / Assicurato

Data_____

Ultimo aggiornamento: Giugno 2011

**POLIZZA CONVENZIONE
PER LA RESPONSABILITA' CIVILE
PATRIMONIALE**

STIPULATA TRA

UILPA

E

LLOYD'S

Per il tramite di

DE BESI-DI GIACOMO S.p.A.

**PROPOSTA PER L'ASSICURAZIONE DELLE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE
 CONVENZIONE ISCRITTI UILPA**

AVVISO IMPORTANTE

- (1) La presente proposta deve essere compilata dal Proponente stesso. È necessario rispondere a tutte le domande per ottenere una quotazione. Si richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione. Il modulo deve essere sottoscritto e datato e la presente pag 2 e la successiva pag 3, unitamente alla copia dell'ordine di bonifico relativo al pagamento del premio, dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica all'indirizzo convenzioni.uilpa@dbdq.it oppure a mezzo fax al n° 063612787 . Per qualsiasi informazione circa il contratto scrivere all'indirizzo info.conv.uilpa@dbdq.it
- (2) ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1892 E 1893 DEL CODICE CIVILE, LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.
- (3) La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali l'Assicurato venga a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle circostanze relative a tali eventi.
 Dopo la scadenza della polizza, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l'evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza, eccetto quando sia operativa la "Garanzia Postuma".
- (4) Il Proponente prende atto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati degli stessi Enti della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del Massimale pari a Euro 5.000.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro. Nell'eventualità che il risarcimento complessivamente indennizzabile dagli Assicuratori ai termini del Certificato ecceda l'importo indicato sopra, le indennità spettanti a ciascuno degli Assicurati si intenderanno proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.
- (5) La Validità temporale del presente questionario non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di compilazione e firma dello stesso.
- (6) **IL PREMIO È DOVUTO CON PERIODICITÀ ANNUALE.**
 GLI UNICI MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO CONSENTITI DAGLI ASSICURATORI SONO I SEGUENTI: BONIFICI BANCARI A FAVORE DELL' INTERMEDIARIO DE BESI-DI GIACOMO S.P.A. AUTORIZZATO ESPRESSAMENTE IN TALE QUALITÀ.
AVVERTENZA!
 NON È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DI SCONTI DI PREMIO DA PARTE DEGLI ASSICURATORI E/O DEGLI INTERMEDIARI EVENTUALMENTE INCARICATI.
 - PER GLI ASPETTI DI DETTAGLIO SI RINVIA AL FASCICOLO INFORMATIVO, ALLA DEFINIZIONE DI "PREMIO", ALL'ART. 12 ("PAGAMENTO DEL PREMIO") DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE,

DATI DEL PROPONENTE

Cognome		Nome	
Codice Fiscale		N° tessera UILPA	
Residenza		Città	
CAP		Indirizzo posta elettronica	
Tel uff.		Cellulare	
Data di effetto	Ore 00,00 del 01/ /201	Scadenza ore 24,00 del 30/06/2012 con tacito rinnovo	
DETTAGLI CARICA RICOPERTA – come da Allegata Tariffa			
Carica Ricoperta Barrare la voce appropriata	Dirigente tecnico <input type="checkbox"/>	Dipendente Tecnico <input type="checkbox"/>	Dirigente Amm.vo/ Legale <input type="checkbox"/>
			Dipendente/ Funzionario Amm.vo / Legale <input type="checkbox"/>
Ente di Appartenenza			
Dettagli carica			

ALLEGATO 4
- QUESTIONARIO PROPOSTA -

(composto di 6 pagine)

MASSIMALE RICHIESTO PER SINISTRO E PERIODO (il massimale per Corresponsabilità è pari a Euro 5.000.000,00) vedi tabella allegata	Rateo di premio lordo sino al 30/06/2012 come da tabelle allegate e artt. 10 e 11 CGA
Euro	€
Premio annuo lordo rate successive vedi 1 ^a riga tabelle allegate	€

ASSENZA DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO PRECEDENTI E/O IN CORSO

Il Proponente dichiara di non essere a conoscenza di fatti che, nei propri confronti, abbiano generato negli ultimi 5 anni:

1. Ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento, compreso l'invito a dedurre avanzato dalla Corte dei Conti e l'audizione personale
2. Procedimento intentato al fine di ottenere un risarcimento o di altro tipo di risarcimento
3. Richiesta scritta da parte di una persona fisica o giuridica con la quale questa persona fisica o giuridica intende imputare la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi evento dannoso specificato
4. Azione penale
5. Procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta o verifica ufficiale riguardante un qualsiasi evento dannoso specificato nonché qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare che sia avviato mediante a) la notizia di una citazione o di un analogo atto processuale oppure b) la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione
6. Inchiesta riferita ad un evento dannoso, nella quale il dichiarante è stato identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai suddetti punti 3, 4 e 5

CONOSCENZA DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO PRECEDENTI E/O IN CORSO

(Nota bene: per ogni richiesta di risarcimento è necessario segnalare data, tipologia di richiesta/procedimento, motivazione ed importo; devono essere inserite anche le informazioni di garanzia ricevute in passato ma che non hanno avuto seguito)

L'Aderente dichiara di essere a conoscenza dei seguenti fatti:

DATA	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA DI RICHIESTA/ PROCEDIMENTO	IMPORTO

In assenza di richieste di risarcimento precedenti o in corso:

Allego copia dell'ordine di bonifico per l'importo risultante dalla scelta sopra indicata, effettuato sul conto corrente intestato :

De Besi -Di Giacomo S.p.A.

Banca: Intesa Sanpaolo.

IBAN: IT 95 D 03069 03227 1000 00001771

Causale: Convenzione UILPA Colpa Grave

Confermo di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, il fascicolo informativo contenente la nota informativa comprensiva del glossario e le condizioni di assicurazione di cui al regolamento ISVAP n°35 del 26/05/2010 e di aver ricevuto la documentazione informativa precontrattuale relativa all'intermediario (Mod 7A, mod 7B e informativa Privacy).

Firma Del Proponente

Data

ALLEGATO 4
- QUESTIONARIO PROPOSTA -

(composto di 6 pagine)

LLOYD'S

Prot. n. LL 98/1

AVVISO AL PROPONENTE / ASSICURATO

Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con alcuni assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") la cui rappresentanza generale per l'Italia è situata in C.so Garibaldi, 86 - 20121 Milano.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- LEGGE APPLICABILE

Ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 209/05, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. Gli assicuratori dei Lloyd's propongono di applicare la legge italiana al contratto.

- RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Rappresentanza Generale dei Lloyd's (Servizio Reclami, con sede in Milano - C.so Garibaldi, 86 Tel 026378881, Telefax 0263788850, E-mail servizioclienti@lloyds.it).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, servizio tutela degli utenti, Via Del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dai Lloyd's.

Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare il reclamo sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e l'esponente.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si concorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

- TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

**SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL
CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.**

N.B.

Per personale tecnico deve intendersi ogni figura professionale prevista ai sensi della Legge n° 109/1994 (Merloni) successive modificazioni e / o integrazioni e / o Leggi sostitutive, come più ampiamente descritto nell'articolo 18 lettere D) delle Condizioni Generali di Assicurazione

N.B. La copertura assicurativa per tutte le adesioni pervenute in corso d'anno avranno decorrenza dalle ore 00,00 del primo giorno del mese successivo a quello della richiesta ed il premio sarà calcolato in base alle seguenti tabelle.

ALLEGATO 4

(composto di 6 pagine)

- QUESTIONARIO PROPOSTA -**TARIFFE CONVENZIONE UILPA COLPA GRAVE****Corresponsabilità EUR 5,000,000 per evento- i suddetti premi sono comprensivi di imposte (22,25%)**

Categoria 1 DIRIGENTE TECNICO premi annui e pro rata

Premio annuo	Massimale per sinistro e in aggregato per persona					
	EUR 500.000,00	EUR 1.000.000,00	EUR 1.500.000,00	EUR 2.000.000,00	EUR 2.500.000,00	EUR 5.000.000,00
30/06/2011	EUR 250,00	EUR 312,00	EUR 392,00	EUR 419,00	EUR 445,00	EUR 623,00
Ratei di premio						
01/08/2011	EUR 229,17	EUR 286,00	EUR 359,33	EUR 384,08	EUR 407,92	EUR 571,08
01/09/2011	EUR 208,33	EUR 260,00	EUR 326,67	EUR 349,17	EUR 370,83	EUR 519,17
01/10/2011	EUR 187,50	EUR 234,00	EUR 294,00	EUR 314,25	EUR 333,75	EUR 467,25
01/11/2011	EUR 166,67	EUR 208,00	EUR 261,33	EUR 279,33	EUR 296,67	EUR 415,33
01/12/2011	EUR 145,83	EUR 182,00	EUR 228,67	EUR 244,42	EUR 259,58	EUR 363,42
01/01/2012	EUR 125,00	EUR 156,00	EUR 196,00	EUR 209,50	EUR 222,50	EUR 311,50
01/02/2012	EUR 104,17	EUR 130,00	EUR 163,33	EUR 174,58	EUR 185,42	EUR 259,58
01/03/2012	EUR 83,33	EUR 104,00	EUR 130,67	EUR 139,67	EUR 148,33	EUR 207,67
01/04/2012	EUR 62,50	EUR 78,00	EUR 98,00	EUR 104,75	EUR 111,25	EUR 155,75
01/05/2012	EUR 41,67	EUR 52,00	EUR 65,33	EUR 69,83	EUR 74,17	EUR 103,83
01/06/2012	EUR 20,83	EUR 26,00	EUR 32,67	EUR 34,92	EUR 37,08	EUR 51,92

Categoria 3 FUNZIONARIO / DIPENDENTE TECNICO premi annui e pro rata

Premio annuo	Massimale per sinistro e in aggregato per persona					
	EUR 500.000,00	EUR 1.000.000,00	EUR 1.500.000,00	EUR 2.000.000,00	EUR 2.500.000,00	EUR 5.000.000,00
30/06/2011	EUR 194,00	EUR 242,00	EUR 305,00	EUR 326,00	EUR 346,00	EUR 485,00
Ratei di premio						
01/08/2011	EUR 177,83	EUR 221,83	EUR 279,58	EUR 298,83	EUR 317,17	EUR 444,58
01/09/2011	EUR 161,67	EUR 201,67	EUR 254,17	EUR 271,67	EUR 288,33	EUR 404,17
01/10/2011	EUR 145,50	EUR 181,50	EUR 228,75	EUR 244,50	EUR 259,50	EUR 363,75
01/11/2011	EUR 129,33	EUR 161,33	EUR 203,33	EUR 217,33	EUR 230,67	EUR 323,33
01/12/2011	EUR 113,17	EUR 141,17	EUR 177,92	EUR 190,17	EUR 201,83	EUR 282,92
01/01/2012	EUR 97,00	EUR 121,00	EUR 152,50	EUR 163,00	EUR 173,00	EUR 242,50
01/02/2012	EUR 80,83	EUR 100,83	EUR 127,08	EUR 135,83	EUR 144,17	EUR 202,08
01/03/2012	EUR 64,67	EUR 80,67	EUR 101,67	EUR 108,67	EUR 115,33	EUR 161,67
01/04/2012	EUR 48,50	EUR 60,50	EUR 76,25	EUR 81,50	EUR 86,50	EUR 121,25
01/05/2012	EUR 32,33	EUR 40,33	EUR 50,83	EUR 54,33	EUR 57,67	EUR 80,83
01/06/2012	EUR 16,17	EUR 20,17	EUR 25,42	EUR 27,17	EUR 28,83	EUR 40,42

ALLEGATO 4

(composto di 6 pagine)

- QUESTIONARIO PROPOSTA -

Categoria 6 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO e LEGALE premi annui e pro rata						
	Massimale per sinistro e in aggregato per persona					
Premio annuo	EUR 500.000,00	EUR 1.000.000,00	EUR 1.500.000,00	EUR 2.000.000,00	EUR 2.500.000,00	EUR 5.000.000,00
30/06/2011	EUR 111,00	EUR 139,00	EUR 174,00	EUR 186,00	EUR 198,00	EUR 277,00
Rateo di premio						
01/08/2011	EUR 101,75	EUR 127,42	EUR 159,50	EUR 170,50	EUR 181,50	EUR 253,92
01/09/2011	EUR 92,50	EUR 115,83	EUR 145,00	EUR 155,00	EUR 165,00	EUR 230,83
01/10/2011	EUR 83,25	EUR 104,25	EUR 130,50	EUR 139,50	EUR 148,50	EUR 207,75
01/11/2011	EUR 74,00	EUR 92,67	EUR 116,00	EUR 124,00	EUR 132,00	EUR 184,67
01/12/2011	EUR 64,75	EUR 81,08	EUR 101,50	EUR 108,50	EUR 115,50	EUR 161,58
01/01/2012	EUR 55,50	EUR 69,50	EUR 87,00	EUR 93,00	EUR 99,00	EUR 138,50
01/02/2012	EUR 46,25	EUR 57,92	EUR 72,50	EUR 77,50	EUR 82,50	EUR 115,42
01/03/2012	EUR 37,00	EUR 46,33	EUR 58,00	EUR 62,00	EUR 66,00	EUR 92,33
01/04/2012	EUR 27,75	EUR 34,75	EUR 43,50	EUR 46,50	EUR 49,50	EUR 69,25
01/05/2012	EUR 18,50	EUR 23,17	EUR 29,00	EUR 31,00	EUR 33,00	EUR 46,17
01/06/2012	EUR 9,25	EUR 11,58	EUR 14,50	EUR 15,50	EUR 16,50	EUR 23,08

Categoria 8 DIPENDENTE / FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO E LEGALE premi annui e pro rata						
	Massimale per sinistro e in aggregato per persona					
Premio annuo	EUR 500.000,00	EUR 1.000.000,00	EUR 1.500.000,00	EUR 2.000.000,00	EUR 2.500.000,00	EUR 5.000.000,00
30/06/2011	EUR 97,00	EUR 121,00	EUR 152,00	EUR 163,00	EUR 173,00	EUR 242,00
Rateo di premio						
01/08/2011	EUR 88,92	EUR 110,92	EUR 139,33	EUR 149,42	EUR 158,58	EUR 221,83
01/09/2011	EUR 80,83	EUR 100,83	EUR 126,67	EUR 135,83	EUR 144,17	EUR 201,67
01/10/2011	EUR 72,75	EUR 90,75	EUR 114,00	EUR 122,25	EUR 129,75	EUR 181,50
01/11/2011	EUR 64,67	EUR 80,67	EUR 101,33	EUR 108,67	EUR 115,33	EUR 161,33
01/12/2011	EUR 56,58	EUR 70,58	EUR 88,67	EUR 95,08	EUR 100,92	EUR 141,17
01/01/2012	EUR 48,50	EUR 60,50	EUR 76,00	EUR 81,50	EUR 86,50	EUR 121,00
01/02/2012	EUR 40,42	EUR 50,42	EUR 63,33	EUR 67,92	EUR 72,08	EUR 100,83
01/03/2012	EUR 32,33	EUR 40,33	EUR 50,67	EUR 54,33	EUR 57,67	EUR 80,67
01/04/2012	EUR 24,25	EUR 30,25	EUR 38,00	EUR 40,75	EUR 43,25	EUR 60,50
01/05/2012	EUR 16,17	EUR 20,17	EUR 25,33	EUR 27,17	EUR 28,83	EUR 40,33
01/06/2012	EUR 8,08	EUR 10,08	EUR 12,67	EUR 13,58	EUR 14,42	EUR 20,17